REGOLAMENTO (CE) N. 621/94 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 1994

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario del Sudafrica e della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue :

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CEE) n. 2581/93 [2], la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di ferrosilicio originario del Sudafrica e della Repubblica popolare cinese, di cui ai codici NC 7202 21 10, 7202 21 90 ed ex 7202 29 00.

Con il regolamento (CE) n. 3371/93 [3] il Consiglio ha prorogato il dazio per un periodo massimo di due mesi.

B. PROCEDURA SUCCESSIVA

(2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, una società sudafricana ha chiesto e ottenuto di essere sentita dalla Commissione e ha comunicato le sue osservazioni per iscritto.

(3) La Commissione ha nuovamente chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano comunicare le loro osservazioni sulle informazioni ricevute.

C. DUMPING

1. Valore normale

(4) Ai fini delle risultanze definitive, il valore normale è stato stabilito in base agli stessi metodi impiegati per la determinazione provvisoria del dumping. Le parti interessate non hanno proposto nuovi adeguamenti dei calcoli.

2. Prezzi all'esportazione

(5) Si conferma il metodo impiegato per stabilire i prezzi all'esportazione, esposto nei punti 18-20 del regolamento (CEE) n. 2581/93, dato che le parti interessate non hanno presentato osservazioni a questo proposito.

3. Confronto

(6) Sono confermate le risultanze e le conclusioni esposte nel punto 21 del regolamento (CEE) n. 2581/93.

4. Margini di dumping

(7) Dall'esame definitivo dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni del prodotto in questione originario del Sudafrica e della Repubblica popolare cinese.

(8) La media ponderata dei margini di dumping stabiliti a titolo definitivo per ciascun produttore sudafricano interessato ed espressi in percentuale del prezzo del prodotto franco frontiera comunitaria, non sdoganato, è la seguente :

— Highveld-Rand Carbide :	34,7 %
— Samancor :	47,4 %

(9) La media ponderata del margine di dumping stabilito a titolo definitivo per la Repubblica popolare cinese ed espresso in percentuale del prezzo del prodotto franco frontiera comunitaria, non sdoganato, è del 49,7 %.

D. PREGIUDIZIO

(10) Due produttori sudafricani hanno contestato la decisione della Commissione di cumulare le importazioni dei prodotti esportati dalle rispettive società con le altre importazioni dal Sudafrica e dalla Repubblica popolare cinese.

[1] GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).
[2] GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 2.
[3] GU n. L 303 del 10. 12. 1993, pag. 1.

Si conferma che gli effetti delle importazioni devono essere esaminati cumulativamente, poiché le esportazioni provenienti da ciascun paese riguardavano quantitativi significativi di prodotti simili ed erano in concorrenza tra loro e con la produzione comunitaria. Il comportamento degli esportatori sul mercato, inoltre, era simile.

(11) Nelle risultanze esposte nei punti 26-40 del regolamento (CEE) n. 2581/93, la Commissione ha concluso che l'industria comunitaria aveva subito un pregiudizio sostanziale. In seguito non sono stati presentati nuovi elementi relativi alle risultanze sul pregiudizio.

Si conferma pertanto questa conclusione.

E. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(12) Nelle risultanze provvisorie della Commissione sulle importazioni di ferrosilicio originario del Sudafrica e della Repubblica popolare cinese, esposte nei punti 41-48 del regolamento (CEE) n. 2581/93, sono stati presi in considerazione gli interessi dell'industria comunitaria, dei consumatori e degli altri settori interessati.

A questo proposito non sono state presentate altre argomentazioni.

(13) Sono quindi confermate le risultanze del regolamento provvisorio relative all'interesse della Comunità.

F. IMPEGNI

(14) Un esportatore sudafricano ha proposto che le eventuali misure fossero istituite in forma di impegno oppure di prezzo minimo. In casi precedenti il controllo degli impegni sui prezzi si è rivelato estremamente complesso e difficile per un prodotto come il ferrosilicio, che è importato nella Comunità europea in qualità contenenti diverse percentuali di silicio, alle quali dovrebbero corrispondere livelli dei prezzi distinti. Poiché tuttavia le differenze possono essere individuate unicamente con analisi tecniche, gli impegni sono praticamente inefficaci.

Di conseguenza, gli impegni oppure i dazi in forma di prezzo minimo, che provocano le stesse difficoltà, non possono più essere considerati come misure appropriate per un prodotto come il ferrosilicio, come risulta nel punto 88 del regolamento (CE) n. 3359/93 del Consiglio (1). Inoltre, le importazioni da altri paesi esportatori dello stesso prodotto quali Norvegia, Svezia, Islanda, Kazakhstan, Russia, Ucraina, Brasile, Venezuela e Cina, nonché quelle degli altri produttori sudafricani sono soggette a dazi ad valorem.

(15) Alla luce di quanto precede, si deve concludere che le misure dovevano essere istituite in forma di dazi definitivi ad valorem.

G. DAZIO

(16) Le misure provvisorie nei confronti del Sudafrica e della Cina sono state istituite in forma di dazi antidumping con aliquote pari ai margini di dumping accertati, poiché l'aliquota necessaria per eliminare il pregiudizio era superiore, come si rileva dal punto 50 del regolamento provvisorio.

Dato che non sono state presentate nuove argomentazioni per contestare il metodo seguito, devono essere istituiti dazi con aliquote corrispondenti ai margini di dumping determinati a titolo definitivo nei punti 8 e 9 del presente regolamento.

(17) Per quanto riguarda le società sudafricane che non hanno collaborato all'inchiesta, nel punto 52 del regolamento provvisorio la Commissione ha stabilito che il dazio dovesse essere determinato in base agli elementi disponibili, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Per evitare di premiare la mancata collaborazione, si è presunto che i fatti più attendibili fossero quelli accertati nel corso dell'inchiesta e che non ci fossero motivi per ritenere che dazi inferiori al margine massimo di dumping stabilito sarebbero stati sufficienti a fronteggiare gli effetti delle pratiche di dumping delle società sudafricane che non hanno collaborato.

(18) Devono quindi essere istituiti i dazi seguenti:

— Repubblica popolare cinese:	49,7 %
— Sudafrica ad esclusione di Highveld-Rand Carbide:	47,4 %
— Highveld-Rand Carbide:	34,7 %

H. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI

(19) In considerazione dei margini di dumping stabiliti, del pregiudizio provocato all'industria comunitaria e della situazione critica di quest'ultima, è necessario che gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio per quanto riguarda tutte le società e la Repubblica popolare cinese siano riscossi in via definitiva,

(1) GU n. L 302 del 9. 12. 1993, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio di cui ai codici NC 7202 21 10, 7202 21 90 ed ex 7202 29 00 (codice Taric 7202 29 00*11) contenente, in peso, una percentuale di silicio compresa tra il 20 % e il 96 %, originario della Repubblica del Sudafrica e della Repubblica popolare cinese.

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria del prodotto non sdoganato è la seguente :

— 49,7 % per il ferrosilicio originario della Repubblica popolare cinese ;

— 47,4 % per il ferrosilicio originario della Repubblica del Sudafrica (codice addizionale Taric 8733), ad eccezione di quello prodotto dalla società indicata nel terzo trattino ;

— 34,7 % per il ferrosilicio originario del Sudafrica e prodotto dalla Rand Carbide, Division of Highveld Steel and Vanadium Corp. Ltd, Witbank (codice addizionale Taric 8732).

3. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2581/93 sono integralmente riscossi in via definitiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS